



**PROVINCIA  
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Responsabile : RUFFINI ANDREA

---

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 1782 del 28/12/2022**

**Oggetto:** CODICE FORNITORE 114135 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIATO AL N. 14981 DEL 10-05-2017.

IL DIRIGENTE

VISTI:

l'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 41 dello Statuto dell'Ente approvato con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n.1 del 9 gennaio 2015 e successivamente modificato con Atto della medesima n.1/2019;

Visti altresì:

il DUP 2022-2024 approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 5 del 17/01/2022 immediatamente eseguibile;

il Bilancio di Previsione 2022-2024 approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2022;

il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2022-2024, il Piano della Performance 2022-2024, approvati con Decreto del Presidente n. 43 del 22/02/2022 e successivi provvedimenti di variazione;

PREMESSO:

che questa Amministrazione, in data 10/05/2017, stipulava con il Soggetto codice fornitore 114135 (d'ora in poi anche Gestore), un contratto, repertoriato al n. 14981 in pari data;

che con Ricorso per ingiunzione e seguente Decreto Ingiuntivo rilasciato dal Tribunale di Parma in data 27/08/2018, notificato il 03/09 successivo, la Provincia di Parma contestava il mancato versamento dei canoni per le annualità 2017 – 2018; rispetto al precitato Decreto, poi concesso dal Tribunale di Parma, il Gestore notificava citazione in opposizione;

che il Tribunale di Parma, in esito al procedimento di cui sopra, con Sentenza n. 947 del 25/05/2021, comunicata alle parti il successivo 21/06, statuiva come segue:

*“definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:*

*respinge l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposte da .....;*  
*per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 1504 emesso dal Tribunale di Parma a favore della Provincia di Parma, in data 27/08/2018, dichiarandolo esecutivo.*  
*Condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali, che liquida in complessivi Euro 9.785,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 15% sul compenso, per spese generali, Iva e Cpa come per legge.”;*

che il difensore della Provincia di Parma, in data 30/06/2021, notificava alla controparte la succitata Sentenza;

che controparte stessa provvedeva, a mezzo nuovo atto notificato al predetto difensore dell'Ente il 13/07/2021 ed assunto a protocollo dell'Ente medesimo in pari data al n. 18283, ad appellare la Sentenza di che trattasi innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, chiedendone contestualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà;

che a mezzo Ordinanza depositata in Cancelleria in data 17/09/2021, la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'istanza come sopra presentata, in via pregiudiziale e cautelare, di sospensione della provvisoria esecutività della predetta Sentenza 947/2021 emessa dal Tribunale di Parma;

che i successivi contatti, colloqui e corrispondenza intercorsi con l'attuale appellante, finalizzati a trovare un accordo per la definizione del contenzioso di che trattasi e, contestualmente, di altre liti pendenti sempre con lo stesso debitore, sortivano un pagamento solo parziale rispetto all'importo complessivamente dovuto, il cui cospicuo residuo veniva nuovamente intimato a mezzo note del difensore dell'Ente inviate alla controparte nei giorni 3, 4 e 8 febbraio 2022;

che il Gestore infatti, risulta tuttora inadempiente in ordine alle somme contrattualmente dovute per canoni contrattuali rispetto agli anni 2019 (parzialmente, per € 10.952,38), 2020, 2021 e 2022; al riguardo, la Provincia di Parma, a suo tempo, con nota prot. n. 8562 del 29/03/2022, provvedeva ad intimare il pagamento dei menzionati canoni ; il canone 2022, scaduto il seguente 10 maggio 2022, rimaneva anch'esso non corrisposto; pur tuttavia, l'Amministrazione, sempre nella nota prot. n. 8562 del 29/03/2022, lasciava aperta la possibilità della trattativa per una definizione "tombale" dell'intero contenzioso, proposta anch'essa rimasta senza esito;

che del resto, con precedente atto del 19/02/2022 assunto a protocollo al n. 4484 del 21/02/2022, parte debitrice aveva altresì notificato e depositato un Ricorso ex-art. 696 c.p.c., recante richiesta di ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio volta ad accertare asserite inadempienze dell'Amministrazione Provinciale rispetto alla (pretesa) mancata esecuzione da parte di quest'ultima di lavori di manutenzione straordinaria; il Ricorso veniva respinto con Ordinanza del 12/04/2022, sulla scorta peraltro dei medesimi motivi posti alla base del suddetto precedente rigetto dell'opposizione al Decreto Ingiuntivo notificato dall'Ente già nel 2018 (esito formalizzato con la più volte citata Sentenza 947/2021);

che, come già evidenziato, in sede di procedimento d'appello avverso la richiamata Sentenza 947/2021, in sede cautelare, veniva respinta la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della Sentenza stessa;

che il difensore della Provincia produceva perciò a questo punto un nuovo Decreto ingiuntivo, relativo ai canoni non versati per le annualità 2019, 2020 e 2021 oltre a interessi di legge, rilasciato dal Tribunale di Parma con il n. 433/2022 e, provvisoriamente esecutivo, rilasciato lo scorso 21/03/2022 e notificato il giorno successivo;

che stante quindi il permanere dell'esecutività della Sentenza n. 947/2021 del Tribunale di Parma e nel perdurare dell'inadempimento della Società in indirizzo, si è in seguito dato corso all'avvio di due procedure pignoratorie, una presso terzi e l'altra mobiliare;

## CONSIDERATO

che nel corso dei procedimenti richiamati l'Amministrazione tentava la composizione bonaria del contenzioso senza esito alcuno, emergendo l'inconciliabilità delle rispettive posizioni;

che, per effetto di quanto sopra esposto, più recentemente:

-in data 17/11/2022, con nota prot. 35047/2022 il Dirigente dell'Ufficio Gestione Amministrativa e Valorizzazione Strategica del Patrimonio, quale RUP, congiuntamente al Dirigente dell'Ufficio Affari Generali, avviava il procedimento di risoluzione contrattuale con intimazione e diffida al Gestore a dar corso al pagamento del debito, **allora quantificato in € 73.200,00**, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della nota con facoltà della Società debitrice di presentare memorie e controdeduzioni, e prevedendo la risoluzione del contratto Rep. 14981/2017 in difetto di adempimento ovvero in assenza di adeguate motivazioni, con obbligo in capo alla Società predetta di saldare il proprio debito poc'anzi quantificato e degli eventuali ulteriori danni (danno emergente e lucro cessante);

-in data 01/12/2022 il Gestore, con nota assunta al Registro di protocollo dell'Ente con n. 36567/2022, contestava l'imputazione di inadempimento a carico dalla società concessionaria ricorrendo all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 C.C.e provvedendo, contestualmente, **al pagamento di 25.000,00 €**; chiedeva un piano di rateizzazione del debito residuo, richiedendo l'abbandono delle azioni esecutive, di impedimento, a suo dire, del finanziamento per il pagamento di quanto ancora dovuto; richiedeva inoltre all'Amministrazione il pagamento spontaneo del credito risarcitorio che assume di aver maturato nella vigenza del precedente contratto di concessione, con riserva di agire in caso contrario per il recupero;

-in data 13/12/2022, con nota prot. 37575/2022, l'Amministrazione riscontrava con proprie osservazioni quanto contestato dal Gestore e aggiornava l'importo complessivo del credito maturato in **€ 65.852,38, oltre interessi moratori dal 3.12.2022**, confermando altresì la propria disponibilità a valutare serie e concrete proposte transattive del contenzioso in essere ed i termini di conclusione del procedimento, fissato a 30 giorni dal ricevimento della comunicazione prot. 35047 del 17/11/2022;

-in data 15/12/2022, il Gestore, con nota assunta al Registro di protocollo dell'Ente con n. 37922/2022, confermava la contestazione del *quantum* dovuto, rivendicando il diritto alla corresponsione del credito maturato dalla cooperativa in relazione alla pregressa vicenda contrattuale; accoglieva la proposta di definire bonariamente la controversia in atto, richiamando le offerte già formulate nel pregresso e l'imprescindibile collegamento della pianificazione degli interventi manutentivi necessari per il funzionamento della struttura, a suo dire a carico della Provincia, al possibile accordo; rinnovava istanza di pagamento rateale della somma portata nei decreti ingiuntivi opposti, salvo ripetizione delle somme;

## VALUTATO

che le osservazioni avanzate dal Gestore non permettono di ravvisare argomenti nuovi, utili a ridurre la distanza delle rispettive posizioni; che di fatto vengono riproposti da controparte i medesimi presupposti di accordo bonario già avanzati in precedenza, rispetto ai quali l'Amministrazione non ha rinvenuto corrispondenza con l'interesse pubblico da essa perseguito, né conciliabilità con le prescrizioni del contratto di riferimento siglato e neppure con le esigenze di valorizzazione e tutela della struttura, di proprietà della Regione Emilia-Romagna, da perseguire nel rispetto delle disposizioni della Convenzione 91/09, siglata tra Regione Emilia-Romagna e Provincia di Parma per la concessione in uso della struttura; al riguardo, si sottolinea come l'Amministrazione abbia comunque manifestato più volte nelle proprie missive, nel remoto come nel recente passato, la volontà di addivenire ad un accordo transattivo, soprattutto nell'intento di adoperarsi quanto più possibile per un miglioramento in tempi brevi ed una concreta valorizzazione dell'immobile affidato in gestione;

che i diversi tentativi, nonostante tutto avanzati in itinere dall'Amministrazione, di pervenire ad un accordo che ponesse definitivamente termine alla lite di che trattasi e alle altre pendenti, rimangono senza nessun possibile esito;

DATO ATTO:

che ad oggi la Provincia ha incassato, a titolo di canoni del periodo 2017-2018-2019, interessi e spese legali, la somma complessiva di € 91.871,63;

che rimangono comunque oggetto di inadempimento contrattuale i canoni riferiti agli anni 2019 (parzialmente, per € 10.952,38), 2020, 2021 e 2022, scaduti da tempo e rimasti come detto non corrisposti, per complessivi €. 65.852,38, oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/02, per ogni annualità, dalla relativa scadenza al saldo effettivo;

che alla luce di quanto sopra, non si può non sottolineare come la Provincia di Parma, abbia peraltro sempre viste integralmente riconosciute in giudizio le proprie ragioni rispetto al contratto di che trattasi, stipulato il 10/05/2017 e repertoriato al n. 14981 in pari data;

che alla data odierna non resta che prendere atto della circostanza che i precitati tentativi di composizione bonaria non possono avere seguito stante l'inconciliabilità delle rispettive posizioni (come emerge anche dalle note da ultimo inviate prot. nn. 35047/2022 e 37575/2022), così come senza esito sono rimaste le richieste di pagamento dei canoni rimasti non corrisposti ;

che la condotta come sopra tenuta dalla Società in parola costituisce pertanto, incontestabilmente, grave inadempimento contrattuale a norma degli artt. 16 del Contratto in essere e dell'articolo 15, comma VI dell'unito Capitolato ed impone alla Stazione Appaltante di dichiarare il precitato contratto risolto di diritto, alla luce di quanto riportato nelle note di questa Amministrazione prot. nn. 35047/2022 e 37575/2022;

che il reiterato mancato pagamento del corrispettivo annuale costituisce peraltro motivo di decadenza di diritto ai sensi dell'art. 15, commi III lett. c) e V dell'unito Capitolato;

PRESO ATTO

del parere favorevole del Vice Segretario Generale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante;

Visti:

il D.Lgs. 267/2000;

lo Statuto della Provincia, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con atto n. 1 del 9 gennaio 2015, in seguito modificato con atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

l'Atto di Consiglio Provinciale n. 5 del 17/01/2022, di approvazione del D.U.P. 2022-2024; l'Atto di Consiglio Provinciale n. 6 del 28/01/2022, di approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024;

Considerato:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 è stato approvato con D.P. n. 43 del 22/02/2022;

Acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

## DETERMINA

di dichiarare, per le motivazioni di cui in narrativa, risolto di diritto il contratto stipulato il 10/05/2017 con il Soggetto Codice fornitore 114135, repertoriato al n. 14981 in pari data, a norma degli artt. 16 del Contratto in essere e dell'art. 15, commi III lett. c), V e VI del collegato Capitolato d'Oneri;

di dare atto che l'importo complessivo del credito maturato ammonta ad € 65.852,38 oltre interessi moratori dal 3.12.2022;

di riservarsi il compimento di tutte le attività necessarie, giudiziali e stragiudiziali, finalizzate al risarcimento dei danni patiti e patienti;

di demandare a successivi atti le modalità ed i termini di riconsegna dell'immobile;

di riservarsi con successivi atti, stante l'inadempimento in essere, di procedere ad escutere la garanzia fidejussoria stipulata dal Gestore in data 28 Aprile 2015 n. 4098496 ai sensi dell'art. 16 del Capitolato quale deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione del contratto;

di dare atto infine:

che il provvedimento stesso verrà notificato al Gestore presso la rispettiva sede legale;

che per il sottoscritto Dirigenti non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs n.33/2013;

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre impugnazione al Giudice Ordinario nei termini di legge.

Sottoscritta dal Responsabile  
(RUFFINI ANDREA)  
con firma digitale

**Da:** "Ugo Giudice" <u.giudice@provincia.parma.it>

**A:** "Simona Sabbadini" <s.sabbadini@provincia.parma.it>

**Cc:** "Andrea Ruffini" <a.ruffini@provincia.parma.it>, "Pietro Piccerillo" <p.piccerillo@provincia.parma.it>

**Inviato:** Martedì, 20 dicembre 2022 15:45:02

**Oggetto:** Re: RISOLUZIONE LAGO SCURO -DA VERIFICARE PER IL CARICAMENTO IN PROCEDURA

Il sottoscritto Vice Segretario Generale

Visto il provvedimento allegato avente ad oggetto: SOCIETA' COOP. LAGO SCURO. – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIATO AL N. 14981 DEL 10-05-2017.

Esprime parere favorevole.

distinti saluti

Il vicesegretario  
Ugo Giudice



**PROVINCIA  
DI PARMA**

**VISTO di REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

UFFICIO GESTIONE AMMINISTRATIVA E VALORIZZAZIONE STRATEGICA DEL PATRIMONIO

Determinazione Dirigenziale n. **1782 / 2022**

Proposta n. 4709/2022

**Oggetto:** CODICE FORNITORE 114135 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO REPERTORIATO  
AL N. 14981 DEL 10-05-2017.

si appone visto FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria  
( comma 7 art. 183 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - D.lgs 267/2000)

in relazione ai seguenti impegni di spesa :

Parma, li 29/12/2022

Sottoscritto dal Responsabile del  
Servizio Finanziario  
MENOZZI IURI  
con firma digitale